

L'IMPROCEDIBILITÀ PER DECORSO DEL TEMPO FA EVAPORARE LE IMPUGNAZIONI ORDINARIE

Francesco Morelli



Il disincanto che oramai pervade l'animo quando si guarda alla giustizia penale italiana si accompagna oggi a qualche timore intorno alla recente proposta legislativa che fa salva l'interruzione definitiva della prescrizione dopo la sentenza di primo grado, ma scandisce i tempi delle singole impugnazioni a pena dell'improcedibilità dell'azione. In sostanza, dopo il primo grado, il reato non si può più estinguere, ma appello e cassazione devono essere definiti in tempi prestabiliti se si vuole che il processo termini con una sentenza di merito e non con una sentenza che accerti semplicemente che è spirato, con il termine, il potere di decidere.

La soluzione di stabilire termini temporali riferiti al processo, piuttosto che al reato, è da tempo sondata dalla comunità scientifica ed è stata oggetto, comprensibilmente, di rinnovata attenzione quando la legge n. 3 del 2019 ha disposto l'interruzione definitiva della prescrizione dopo la sentenza di primo grado. È inevitabile – si direbbe – che, se il reato non si estingue più in ragione del decorso del tempo, siano assegnati dei termini al processo perché non possa protrarsi all'infinito o irragionevolmente a lungo.

Si tratta di una soluzione praticabile ma di certo problematica, sotto diversi aspetti: questo assetto potrebbe assicurare un processo di durata ragionevole ma, sganciandosi il termine dalla data del fatto, esso non garantisce che l'accertamento definitivo e le sue conseguenze siano collocati ad una distanza temporale dal reato compatibile con i diritti individuali, inerenti alle prospettive di vita di ciascuno, compromessi dal perdurare dell'istanza punitiva.

Inoltre, è oltremodo difficile assegnare termini generalmente validi a tanti procedimenti diversi, ciascuno soggetto alle proprie inevitabili specificità.

Ma, in questo preciso frangente, non preoccupano le riserve scientifiche che si addensano attorno a questa opzione legislativa, comunque non priva di importanti

ragioni giustificative. L'arduo compito assegnato alla Commissione formata dalla Ministra Marta Cartabia poteva essere adempiuto solo nella consapevolezza che ogni scelta rappresenta, al contempo, una rinuncia. Ed è questa una regola a cui nessuno può sottrarsi, quando debba reperire soluzioni giuridiche ai problemi umani.

Ciò che crea allarme è invece la reazione di una parte della magistratura, sempre meno sensibile alle ragioni delle garanzie individuali e che invece manifesta, con progressiva veemenza, la sola necessità di trasformare in azione repressiva ogni possibile iniziativa penale.

Il riferimento va alle resistenze espresse da alcuni noti esponenti della magistratura requirente nei confronti dei termini assegnati ai giudizi d'impugnazione allo spirare dei quali interverrebbe l'improcedibilità dell'azione. Queste idee si fondano, in realtà, su una constatazione, potremmo dire, di logica matematica, difficilmente contestabile. Il carico attuale dei procedimenti davanti ai giudici delle due impugnazioni ordinarie sembra affatto incompatibile con la nuova (rigida, va detto) tagliola temporale. I giudici dell'appello, soprattutto, ma anche quelli della cassazione non saranno in grado di evadere le richieste che perverranno.

Quindi, si sollevano alcuni importanti magistrati: moltissimi processi, dicono, subiranno la sorte dell'improcedibilità dopo la sentenza di primo grado, determinando una (tanto iperbolica, quando indimostrata) deflessione della sicurezza nazionale.

Oppure. Oppure le cose potrebbero andare diversamente. Potrebbe esserci un diverso esito di questa riforma, potremmo dire opposto, ed è ciò che davvero preoccupa.

Se si considera l'attenzione francamente un po' stanca che la magistratura più in vista riserva alle ragioni dei diritti individuali, mossa dalla richiesta esclusiva che la legge favorisca accertamenti di condanna, è difficile pensare che non si ricorra a metodi idonei a disinnescare l'inevitabile (questo è vero) ecatombe di procedimenti nelle fasi delle impugnazioni, dovuti alla causa di improcedibilità al vaglio del Parlamento.

Ricorre un vecchio sogno che permea ancora, pur con intenzioni ed esiti diversi, tutte le ideologie della giustizia penale: la soppressione o la forte limitazione delle impugnazioni.

Questo è un risultato ottenibile, la storia insegna, per due vie: quella legislativa e quella dominata dalla giurisprudenza, dove per giurisprudenza non intendo solo la stratificazione delle massime sulle questioni più attuali del processo penale, ma anche e soprattutto quelle linee di condotta dei giudici che, pur non essendo cristallizzate in

decisioni pubblicate, manifestano indirizzi tanto inequivoci quanto frequenti delle corti.

A questa «torbida fonte», direbbe Massimo Nobili, mi riferisco quando temo la reazione dei giudici alla riforma ventura. Sono presenti da lungo tempo i segnali del ridimensionamento “obliquo” delle impugnazioni: non vanno riformate in senso radicalmente soppressivo le impugnazioni, si è detto in un recente passato, ma per l'imputato (chissà poi perché solo per lui) non deve essere più conveniente impugnare. E perché mai, qualcuno si chiederebbe, quando è in gioco la libertà della persona, proprio lo Stato dovrebbe renderle non conveniente esercitare un diritto?

Nel solco di questa logica perversa, ecco il sogno che si realizza, grazie all'inevitabile eterogenesi dei fini. Davanti all'ineluttabilità delle numerose “estinzioni” dei processi le Corti d'Appello e la stessa Corte di cassazione aumenteranno in modo esponenziale il numero delle inammissibilità e dei rigetti, quando ad impugnare sia l'imputato. È semplice, e non costa nulla.

Non possono dirsi estemporanee le previsioni dei magistrati che temono per la sorte di processi “importanti” e, financo, per la sicurezza nazionale, ma possiamo tranquillizzarli ipotizzando che i giudici delle impugnazioni non tarderanno a predisporre adeguati rimedi.

Non si tratta di una opinione del tutto campata in aria. Tutti, ogni giorno, possiamo constatare quanto, già oggi, le impugnazioni non garantiscano affatto un controllo adeguato, né di merito né di legittimità (se queste categorie ancora evocano qualcosa di preciso). Maturato il vizio nel primo grado, si tratti di una violazione di legge o della scelta, interpretazione o applicazione sbagliata di una massima di esperienza, le Corti d'Appello danno oramai poche speranze di riforma così come – seppur forse meno drasticamente, complice la lontananza fisica dal luogo del processo – la Corte di cassazione.

Si tratta di atteggiamenti della magistratura palesi alla luce delle statistiche, e del tutto rispondenti a filoni giurisprudenziali assai eloquenti come quello, assurdo poi a norma di legge (secondo quella creazione “invertita” che ultimamente inquina il procedimento legislativo), in forza del quale erano colpiti da inammissibilità gli appelli carenti di “specificità” nella composizione dei motivi. Tecnica buona principalmente a ridurre i giudizi in secondo grado, dando al giudice la possibilità di scegliere quali appelli trattare e quali ignorare, poiché la sostanza della «specificità» riposa tutta nelle sue mani. La Corte di cassazione, legittimata questa volta fin da subito dalla legge, si

arroga il medesimo potere usando a maniche larghe l'inammissibilità per manifesta infondatezza la quale, dal punto di vista logico-giuridico, rappresenta una categoria vuota che il giudice gestisce come meglio crede, non dovendo poi subire il controllo di alcuno.

Capisco che sia scientificamente limitante dover indugiare in certe considerazioni, che lasciano poco spazio alla speculazione: è più facile confermare una condanna che intervenire sulla ricostruzione fatta propria dal provvedimento impugnato; è più facile rigettare un ricorso che annullare la sentenza e prolungare ancora un processo che, probabilmente, è già stato abbastanza lungo; così come – si potrebbe aggiungere – è più facile emettere un decreto che dispone il giudizio (non motivato) che redigere la motivazione di una sentenza di non luogo a procedere.

E tuttavia, questi fenomeni che stanno oltre la legge e fors'anche oltre le massime giurisprudenziali, tutti constatabili quasi esclusivamente per via empirica, ci dicono esattamente cosa voglia dire una norma, come essa viva, che effetti abbia davvero sulle posizioni delle persone coinvolte.

Quando si considera una semplice illusione quella per cui dalla norma discendono direttamente esiti normativi prevedibili, l'*outcome* reale passa dalle mani di chi la applica e lì tutto, davvero tutto, può succedere.

L'impianto normativo più sofisticato potrebbe cedere di fronte ad un semplice aumento di rigetti o inammissibilità non supportato da alcun mutamento percepibile degli indirizzi interpretativi. Accadrà e basta. E accadrà in modo drastico nell'eventuale vigore iniziale della nuova norma, a scopo pedagogico. Ci si illude da sempre, infatti – sebbene senza adeguate ragioni – che a un certo punto di questa storia gli avvocati italiani smetteranno di coltivare le impugnazioni quando sapranno che esse non daranno buoni frutti. Ebbene lo sanno già; eppure – fortunatamente – ancora impugnano.

È ormai chiaro: la magistratura italiana non tollera che i processi si chiudano senza accertamenti di merito per “semplici” ragioni legate al decorso del tempo. Davanti all'alternativa tra la conferma di una sentenza, forse o di certo viziata, e l'improcedibilità, la via percorsa sarà certamente la prima.

Dunque il quesito è: ci serve davvero un processo di durata ragionevole che è tale solo perché i giudici impediscono all'imputato di coltivare le impugnazioni con la

L'improcedibilità per decorso del tempo

reale prospettiva di ottenere il riesame delle questioni controverse? Sinceramente, credo di preferire un processo dalla durata irragionevole che restituisca un accertamento solido, affidabile, legittimo. O che, almeno, sia nelle condizioni di farlo.